

NUOVA ZELANDA**Corte suprema, sentenza nel caso *Make it 16 Inc v AG*, [2022] NZSC 134, del 21 novembre 2022, sull'incompatibilità (*inconsistency*) con il divieto di discriminazione per ragioni anagrafiche dell'età minima di 18 anni per l'elettorato attivo**

25/11/2022

La Corte Suprema della Nuova Zelanda ha dichiarato l'incompatibilità (*inconsistency*) con il divieto di discriminazione per ragioni anagrafiche della previsione di un'età minima di 18 anni per accedere all'elettorato attivo.

L'appellante, *Make it 16 Inc*, è un'organizzazione che promuove l'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo da 18 a 16 anni. A tal fine, aveva chiesto alla *High Court* di dichiarare l'incompatibilità dell'*Electoral Act 1993* (*sections 3(1), 60 e 74*) e del *Local Electoral Act 2001* (*sections 20, 23 e 24*) con la *section 19* del *Bill of Rights Act 1990*. Secondo l'appellante, infatti, nel fissare a 18 anni l'età per accedere all'elettorato attivo, l'*Electoral Act 1993* e il *Local Electoral Act 2001* sarebbero incompatibili con il divieto, previsto dalla citata *section 19*, di discriminare in base all'età. In primo grado, la *High Court* aveva rigettato la richiesta di *Make it 16 Inc* poiché aveva ritenuto ragionevole il limite di età imposto dalle disposizioni, con la conseguenza che, secondo il giudice decidente, si trattava di una limitazione giustificata ai sensi della *section 5* del *Bill of Rights*. L'appellante aveva proposto ricorso alla Corte di appello, che aveva invece ritenuto il limite anagrafico ingiustificato. Nondimeno, la Corte non aveva pronunciato la declaratoria d'incompatibilità, in ossequio al *self-restraint* che aveva deciso di adottare alla luce della natura squisitamente politica della questione. *Make it 16 Inc* aveva quindi proposto ricorso alla Corte Suprema.

Secondo quest'ultima, le disposizioni sono incompatibili con la *section 19* del *Bill of Rights*. Anzitutto, la *majority opinion*, in linea con le determinazioni della Corte d'appello sul punto, ha rilevato che la previsione della *section 12* del *Bill of Rights* – la quale, come le disposizioni dell'*Electoral Act 1993* e del *Local Electoral Act 2001*, riconosce il diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni – vada letto nel senso di introdurre una protezione “minima” del diritto di voto, garantendolo almeno ai cittadini che abbiano raggiunto i 18 anni. Secondo la Corte, dunque, la disposizione impedirebbe un incremento ulteriore dell'età minima per l'elettorato attivo, ma non pregiudicherebbe l'estensione del diritto ai cittadini più giovani.

Quanto alla compatibilità delle disposizioni dell'*Electoral Act 1993* e del *Local Electoral Act 2001* con la *section 19* del *Bill of Rights*, la *majority opinion* ha osservato che la protezione dalle discriminazioni per ragioni anagrafiche inizia già a 16 anni (cfr. la *section 21(i)(iii)* del *Human Rights Act 1993*, cui la citata *section 19*, nel richiamare i motivi di discriminazione di cui al *Human Rights Act 1993*, implicitamente rinvia): pertanto, l'onere di dimostrare che la previsione di un'età

minima di 18 anni per accedere all'elettorato attivo sia ragionevole, e rappresenti, quindi, una limitazione giustificata ai sensi della *section 5* del *Bill of Rights*, incombe sull'*attorney general*, il quale, tuttavia, non ha fornito prove sul punto.

La Corte ha riconosciuto il carattere marcatamente politico della materia trattata. Tuttavia, secondo la Corte, diversi fattori suggerivano che la Corte di appello abbia errato nel non pronunciare la declaratoria d'incompatibilità. Tra questi, la circostanza che, a differenza di quanto in passato rilevato con riferimento ad altre questioni (ad es., sul suicidio assistito), nella materia *de qua* il Parlamento non avesse finora adottato iniziative significative, la scarsa complessità del caso, che non impediva alla Corte di adempiere alle proprie funzioni, nonché la circostanza che il caso concernesse il diritto fondamentale di una minoranza.

La decisione non pregiudica in ogni caso la possibilità per il Parlamento di decidere e dimostrare che l'età minima attuale sia ragionevole e, dunque, costituisca una limitazione giustificata ai sensi della *section 5* del *Bill of Rights*.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); il relativo comunicato stampa è consultabile a questo [link](#).

Raffaele Felicetti